

---

# REGOLAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI AIAS

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 10/12/2020

1. Come previsto dallo Statuto all'art. 4, comma 1, lettera b), tra le prestazioni di servizi che l'Associazione è legittimata ad erogare, in nome proprio ed in favore dei propri associati, sono comprese anche le consulenze.
2. Le consulenze oggetto del presente Regolamento sono quelle erogate dall'Associazione in nome proprio e avvalendosi esclusivamente delle risorse a propria disposizione. Le consulenze rispondono a quesiti posti dai Soci che, pur essendo attinenti alla loro attività professionale, comportino la definizione di aspetti particolari della vita associativa o delle posizioni associative.
3. Le consulenze di cui ai precedenti paragrafi sono sempre prestate dall'Associazione a titolo gratuito, con esclusione di qualsiasi compenso o altra utilità in contropartita, a favore dell'Associazione stessa o dei componenti dei suoi organi o dei suoi collaboratori, nonché a favore di altre articolazioni del Networkaias e dei loro organi o collaboratori.
4. I costi derivanti dalla prestazione dei servizi di cui al presente Regolamento, come quelli di tutti gli altri servizi associativi resi disponibili ai Soci, sono in linea di principio coperti dai proventi rivenienti dalle quote associative. Eccezioni motivate al suddetto principio possono essere stabilite con delibera del Consiglio Direttivo.
5. Non costituiscono consulenze ai sensi del presente Regolamento, ma rientrano in diverse tipologie di servizi, tutte le risposte a quesiti fornite in forma pubblica, anche se riservate ai soli Soci, ad esclusione del pubblico più generale (ad esempio il servizio "AIAS risponde").
6. Non costituiscono consulenze ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) dello Statuto, e non sono sottoposte alle restrizioni poste dal presente Regolamento, le consulenze prestate da Soci o a Soci, rispetto alle quali l'Associazione si limiti a renderne nota l'esigenza alle parti, quando in conseguenza di tale segnalazione venga instaurato un rapporto che coinvolge esclusivamente le parti stesse.
7. Ai sensi del paragrafo 6 non costituiscono consulenze ai sensi del presente Regolamento, né intermediazione nei rapporti lavorativi tra terzi, le semplici segnalazioni di ricerca di prestazioni lavorative da parte di Soci effettuate in forma pubblica, ancorché limitata ai Soci. Anche queste segnalazioni devono essere effettuate a titolo gratuito. Non sono ammesse segnalazioni di questo tipo effettuate in forma non pubblica.
8. Fermo restando l'inderogabile canone di gratuità delle prestazioni consulenziali dell'Associazione stabilito dal presente Regolamento, l'art. 4, comma 1, lettera b) dello Statuto va interpretato nel senso che sono ammesse anche consulenze dell'Associazione, o segnalate dall'Associazione, richieste da soggetti terzi, quali ad esempio Amministrazioni pubbliche italiane, comunitarie o internazionali, Imprese pubbliche o private o altre Associazioni, anche considerando che la richiesta di consulenza di norma segnala il riconoscimento delle conoscenze, competenze ed expertises maturate e presenti nell'Associazione.